



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **7 APR. 2014** Deliberazione N. **251**

L'anno il giorno del mese di **7 APR. 2014**
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Sig.

con l'intervento dei componenti: **GIOVANNI CHIODI**

1.	6.
2.	CASTIGLIONE	7.	FEBBO ASSENTE
3.	CARPINETA	8.	GATTI
4.	9.	GIULIANTE
5.	DI DALMAZIO	10.	MASCI
	DI PAOLO ASSENTE		MORRA

Svolge le funzioni di Segretario **Walter Gariani**

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE "DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL'OFFERTA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE EROGATA NELLA REGIONE ABRUZZO".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003 n. 53";

il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale contenuta nel Capo III;

il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'art. 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1-quinquies, che prevede l'adozione di Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Tecnico-Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007 n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296" che prevede tra l'altro, all'art. 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio",

il Decreto interministeriale del 15 marzo 2010, n. 87, recante Norme per il riordino degli Istituti Professionali a norma dell'art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 4/2011 di adozione delle Linee-guida di cui all'Allegato A e relative Tabelle 1, 2 e 3, dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40;

il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 novembre 2011, con il quale è stato recepito l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

l'Accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 23 aprile 2012, con il quale è stato recepito l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, unitamente ai relativi allegati che ne fanno parte integrante;

l'Accordo del 20 dicembre 2012 in Conferenza Stato-Regioni concernente la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente EQF di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;

l'Accordo in Conferenza dei Presidenti del 20 febbraio 2014, ha definito specifici elementi minimi dell'esame finale al fine di garantire il carattere distintivo dell'offerta di IeFP su tutto il territorio nazionale;

il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13: definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28-06-2012, n. 92;

- 
- RICHIAMATA** la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 700 in data 13 settembre 2010**, con la quale è stato, tra l'altro, recepito il ripetuto Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010;
- RICHIAMATA** la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 854 del 10 dicembre 2012**, con la quale sono stati recepiti i ripetuti Accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, Accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 e Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012;
- CONSIDERATO** che, in base all'art. 2, comma 3, del ripetuto **Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87**, gli Istituti Professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di Istruzione e Formazione Professionale, ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi, e che, con il ripetuto accordo del 29-04-2010, è stato stabilito di assumere le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenuti nei relativi allegati A e 1, 2, 3, 4, 5;
- TENUTO CONTO** che il Capo II delle ripetute Linee-guida di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 contempla due distinte tipologie di offerta sussidiaria degli Istituti Professionali, **A) Offerta sussidiaria integrativa, B) Offerta sussidiaria complementare;**
- TENUTO CONTO** che la Regione Abruzzo con la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 18-04-2011** ha adottato la **tipologia "A" Offerta sussidiaria integrativa**, secondo cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- VISTO** l'**Accordo tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo** per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti professionali statali della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, sottoscritto in **data 12-05-2011;**
- DATO ATTO** che, con **Determinazione Dirigenziale n. 204/DL24 del 05-08-2011** è stato approvato l'elenco dei Percorsi di qualifica triennale in regime di sussidiarietà richiesti dagli Istituti Professionali della Regione Abruzzo ai sensi dell'art.4 del suddetto Accordo;
- RICHIAMATA** la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 21-02-2013** con la quale è stato istituito il Tavolo Tecnico Interistituzionale composto da rappresentanti della Regione Abruzzo, dell'Ufficio Scolastico Regionale e dai Dirigenti scolastici individuati dall'USR per l'attuazione del ripetuto Accordo sottoscritto in data 12 maggio 2011 tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo;
- CONSIDERATO** che l'**Art. 5. "Esami finali e Certificazioni"** del suddetto Accordo **tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale** ha stabilito che gli esami conclusivi dei percorsi attivati, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, dovranno svolgersi sulla base della **specifica disciplina dettata dalla Regione Abruzzo**, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 17, comma 2, e all'art. 20 del Capo III del D.Lgs. n. 226/2005;
- RITENUTO** necessario individuare - nel rispetto dei LEP di cui al Capo II del DLgs 226/2005, in coerenza con il quadro di elementi minimi comuni condivisi dalle Regioni ed in ottemperanza dell'Accordo territoriale Regione Abruzzo - USR per l'Abruzzo del 12/05/2011 - puntuali indicazioni per le prove finali a conclusione dei percorsi triennali attivati negli Istituti professionali per l'anno scolastico 2013-2014;
- 

- RITENUTO** altresì necessario, delineare un primo quadro regolamentare unitario dell'offerta regionale di IeFP di riferimento per le Istituzioni formative e per le Istituzioni scolastiche, approvando il documento recante: "Disposizioni transitorie relative all'offerta dei percorsi di Istruzione e formazione professionale erogata nella Regione Abruzzo" (All. A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono inseriti anche i seguenti sub-allegati: A1 - Scheda di ammissione con tabella di calcolo credito formativo, A2 - Format verbale esame, A3 - Attestato di qualifica professionale, A4 - Attestato di competenze;
- RITENUTO** di precisare che, nelle more di una compiuta definizione organica della regolamentazione della IeFP regionale, le suddette disposizioni - ad eccezione di quelle relative agli esami finali per le Istituzioni scolastiche, valesvoli dalla presente annualità 2013-14, trovano applicazione anche per i percorsi già in essere a partire dall'annualità 2014-15;
- TENUTO CONTO** del confronto intercorso con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo per la definizione delle indicazioni procedurali rivolte alle Istituzioni scolastiche per l'espletamento degli esami a conclusione dei percorsi triennali di Qualifica e per l'individuazione di elementi minimi caratterizzanti l'offerta di IeFP;
- PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Politiche dell'Istruzione e dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate:

- 1. DI APPROVARE** il documento avente ad oggetto: Disposizioni Transitorie Relative all'offerta dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogata nella Regione Abruzzo, **allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono inseriti anche i **sub-allegati A1 - Scheda di ammissione con tabella di calcolo credito formativo; A2 - Format verbale esame; A3 - Attestato di qualifica professionale; A4 - Attestato di competenze.**
 - 2. DI DISPORRE** che, nelle more di una compiuta definizione organica della regolamentazione della IeFP regionale, le suddette disposizioni - ad eccezione di quelle relative agli esami finali per le Istituzioni scolastiche, valesvoli dalla presente annualità 2013-14, trovano applicazione anche per i percorsi già in essere a partire dall'annualità 2014-15;
 - 3. DI DARE MANDATO** al Servizio "Politiche dell'Istruzione" della Direzione Regionale "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" di porre in essere ogni successivo adempimento derivante dalla presente deliberazione.
 - 4. DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, alle Istituzioni scolastiche che erogano percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale.
 - 5. DI DARE ATTO** che gli oneri di cui al presente provvedimento, consistenti nel rimborso spese dei rappresentanti regionali in qualità di Presidenti di commissione di esame, sono imputati al capitolo di spesa 11401 - Rimborso spese di trasferta .
 - 6. DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo degli allegati, sul B.U.R.A.T. e sul sito ufficiale della Regione Abruzzo.
-

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23


DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99): **POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: **POLITICHE DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO: **CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA. APPRENDISTATO PER IL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE**


L'Estensore

Dott.ssa Anna Valeria Rastelli




Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Anna Valeria Rastelli




Il Dirigente del Servizio

Dott. Carlo Amoroso




Il Direttore Regionale

Dott. Germano De Sanctis



Il Componente la Giunta



F.I.O. Avv. Paolo Gatti



Approvato e sottoscritto


Il Segretario della Giunta

F.to Garlani



Il Presidente della Giunta

F.to Chiodi



Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____

10 APR 2014



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Verifica Atti Presidente e della Giunta
Regionale, Legislativo, B.U.R.A.
e Delegazione di Roma


~~Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta~~

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Formalizzazione Atti e Documentazione,


Personalità Giuridica

(Anna Maria Palassone)



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Giarani)



REGIONE

ABRUZZO



DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL'OFFERTA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE EROGATA NELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

A - ATTIVAZIONE PERCORSI

1. COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CLASSE

1.1. I gruppi classe rappresentano gli aggregati di riferimento fondamentali, cui sono formalmente attribuiti gli allievi sulla base delle iscrizioni, per l'intera durata dei percorsi ed ai fini dell'esame conclusivo; essi sono costituiti, all'avvio degli stessi:

- in riferimento ad una sola Figura/ indirizzo di Figura di Qualifica Professionale;
- secondo i parametri numerici di cui al punto 4.3., Capo II delle Linee Guida ex DM n. 4/2011.

1.2. Non sono previste classi articolate, riferite a più Figure/indirizzi di Figura di Qualifica Professionale, se non a seguito di specifica preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente regionale.

2. SALVAGUARDIA DELLA SPECIFICA IDENTITÀ DELL'OFFERTA DI leFP

2.1. Le Istituzioni scolastiche garantiscono la specifica caratterizzazione culturale, educativa e professionale dei percorsi di leFP progettati ed erogati in regime di sussidiarietà integrativa. In particolare, la progettazione e la valutazione periodica e finale dei percorsi di leFP si riferiscono e si declinano in rapporto alla natura e all'architettura degli Standard Formativi Minimi (SFM) approvati con Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 di recepimento dell'Accordo in CSR del 27 luglio 2011, in particolare:

- a) *competenze di base*: logica degli "ambiti" delle competenze chiave europee; concezione fortemente unitaria dei saperi (ricomprensione delle dimensioni della scrittura e della lettura, nell'ambito della comunicazione; stretta connessione tra linguaggio matematico e dimensione scientifica, nonché tra dimensione storica, giuridica e civica); fisionomia culturale riferita alla prospettiva professionale e del lavoro;



- b) *competenze tecnico professionali*: logica non addestrativa, ma di presidio delle aree di attività del processo di lavoro, con riferimento alla capacità di auto organizzazione e di responsabilità del soggetto;
- c) *competenze di base e tecnico-professionali*: costruito unitario, in cui gli elementi costitutivi interni (conoscenze ed abilità) non vanno presi isolatamente o come variabili indipendenti, concepito (e sviluppato a livello formativo) necessariamente "in situazione".

2.2. In rapporto alla concreta predisposizione del curriculum, le Istituzioni scolastiche garantiscono:

- la personalizzazione dei piani di studio di cui alla lett. a), c. 1 dell'art. 18, DLgs. n. 226/2005;
- la predisposizione di un unico documento di progettazione formativa (Piano Formativo), riferito al triennio, articolato nelle diverse annualità e contenente almeno due Unità Formative che coinvolgono i diversi insegnamenti, declinate in rapporto agli standard formativi minimi ed i relativi processi di lavoro/attività definiti dal citato Decreto Interministeriale 11 novembre 2011;
- la contestualizzazione e declinazione nel primo biennio ed a partire dalla prima annualità dei saperi e delle competenze dell'obbligo di istruzione di cui al DM n. 139/2008 in rapporto alla specifica identità ordinamentale del percorso di leFP e dei relativi SFM di Figura / indirizzo di Figura;
- la previsione di modalità di accertamento e di valutazione coerenti con la dimensione della competenza, con particolare riferimento a prove "in situazione";
- l'utilizzo delle quote riservate all'autonomia didattico-organizzativa previste dal DPR n. 275/99, artt. 4 e 5;
- una composizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli SFM di leFP, secondo quanto previsto al punto 4.5, Capo II delle Linee guida ex DM 4/2011;
- l'utilizzo delle modalità organizzative di cui all'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010.

3. ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE

3.1. Le Istituzioni garantiscono, anche tramite accordi ed interventi congiunti con le Istituzioni del primo ciclo, adeguate forme di informazione ed orientamento alle famiglie ed agli allievi in rapporto ai percorsi di leFP ed alla loro specifica fisionomia, rispetto a quella dei percorsi di ordinamento quinquennale statale.

B - ESAMI FINALI DI QUALIFICA PROFESSIONALE

1. AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI

1.1. Costituiscono requisiti minimi di ammissione:

- a) il raggiungimento almeno al livello minimo di tutti gli SFM delle competenze sia culturali di base, sia tecnico professionali di cui alla specifica Figura/indirizzo di Figura della Qualifica Professionale;
- b) la frequenza del 75% della quota di 1.056 ore dell'ultima annualità del percorso cui l'allievo risulta iscritto.

1.2. Possono essere ammessi gli allievi che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche motivazioni, hanno comunque raggiunto, a giudizio del Consiglio dei docenti formatori del gruppo classe, tutti gli esiti di apprendimento di leFP; le specifiche e documentate



motivazioni fanno riferimento a: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi.

1.3. L'ammissione è deliberata in sede di apposito scrutinio finale del gruppo classe, formalmente distinto da quello di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale per il quale valgono le specifiche disposizioni di cui al DPR n. 122/2009. Le decisioni assunte ai fini dell'ammissione all'esame di IeFP sono formalizzate tramite compilazione della scheda di cui al sub-allegato A.1) ed apposita verbalizzazione da cui risulti il raggiungimento di tutte le competenze degli standard minimi da parte di ogni candidato, indipendentemente dai diversi ambiti disciplinari di acquisizione. I criteri ed i parametri di valutazione e certificazione dei livelli di competenza degli SFM sono autonomamente stabiliti e formalizzati dai Consigli dei docenti formatori dei gruppi classe, con ricorso anche alla modalità dei punteggi su scala decimale.

2. COMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELL'ESAME

2.1. La Commissione d'esame è costituita presso una Istituzione o sua sede in rapporto ad uno o più gruppi classe di allievi, di norma in rapporto ad una specifica Figura / indirizzo di Figura di Qualifica Professionale. In presenza di classi articolate, la Commissione può essere costituita in rapporto anche a più Figure / indirizzi di Figura di Qualifica Professionale.

2.2. Le sedi d'esame e le Commissioni sono stabilite dall'Ufficio competente della Regione, con il supporto tecnico dell'USR per l'Abruzzo. Le Istituzioni scolastiche comunicano all'Ufficio competente della Regione i nominativi dei Commissari individuati. La Regione, previa verifica dei requisiti, procede con atto formale alla nomina dei Presidenti e dei Commissari, nonché alla conseguente costituzione formale delle Commissioni presso le Istituzioni o loro sedi.

2.3. La Commissione è validamente costituita con riferimento alle seguenti risorse minime:

- un Presidente con funzione di presidio e garanzia del processo, individuato dalla Regione;
- tre Commissari con funzioni relative ai processi di accertamento e valutazione, individuati tra i docenti formatori del gruppo classe, di cui uno con insegnamento relativo all'area culturale di base e due con insegnamento relativo all'area tecnico professionale.

2.4. Ai fini della validità delle attività della Commissione è prevista solo l'assenza temporanea di uno dei suoi membri per volta. In caso di assenza temporanea del Presidente, lo stesso deve designare un proprio sostituto; in ogni caso il Presidente risponde del processo e degli atti della Commissione.

2.5. Nel caso di Commissioni su più gruppi classe e/o con gruppi classe articolati su classi articolate, per ogni Figura o indirizzo di Figura di Qualifica deve essere garantita:

- a) la presenza di una risorsa che ha esercitato le proprie funzioni di insegnamento nel corrispondente specifico ambito tecnico professionale, con eventuale conseguente incremento del numero minimo dei Commissari di cui al punto 2.3;
- b) la predisposizione e somministrazione di prove professionali riferite agli specifici output di Figura o indirizzo di Figura di Qualifica.

2.6. In sede di riunione preliminare, la Commissione definisce il calendario, i criteri di elaborazione e valutazione delle prove, gli indicatori di risultato, i criteri di attribuzione dei 5 punti aggiuntivi, le eventuali disposizioni e misure relative ad allievi disabili e con DSA, nonché le modalità organizzative e di svolgimento delle prove, di scrutinio finale e di pubblicazione dei risultati



quale valutazione complessiva per particolari meriti o esigenze di messa in valore della fisionomia complessiva del candidato.

4.5. Il credito formativo è determinato in sede di scrutinio sulla base di una valutazione complessiva e collegiale relativa ai livelli di competenza conseguiti al termine del terzo anno, sulla base della tabella di cui al sub-allegato A.1).

5. MISURE PER ALLIEVI CON DISABILITA'

5.1. Gli allievi con disabilità certificata, per cui è prevista una programmazione individualizzata, possono partecipare alle prove d'esame.

5.2. Sotto la propria diretta responsabilità, la Commissione, con l'eventuale supporto (*in qualità di risorsa aggregata, non facente parte della Commissione*) di altri docenti formatori del percorso e di operatori con funzioni specifiche, designate dall'Istituzione a supporto degli allievi con disabilità, può predisporre prove equipollenti (riferite allo stesso livello ed ambito di contenuto dello standard formativo regionale) o prove differenziate (riferite allo specifico PEI).

5.3. Gli alunni disabili per cui è prevista una specifica figura di supporto, possono essere assistiti dalla stessa anche durante l'esame, ma la stessa non ha funzioni valutative e non fa parte della Commissione.

5.4. Le modalità ed i criteri di elaborazione di prove equipollenti o individualizzate, sono adeguatamente documentati dalla Commissione e trovano evidenza nel verbale finale redatto a cura del Presidente.

6. MISURE PER ALLIEVI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

6.1. Per gli allievi certificati da diagnosi specialistica di DSA, le Commissioni, con riferimento e nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, provvedono all'adozione delle specifiche misure compensative e dispensative.

6.2. Le modalità ed i criteri di adozione di misure compensative e dispensative sono adeguatamente documentati dalla Commissione e trovano evidenza nel verbale finale redatto a cura del Presidente.

7. RILASCIO ATTESTATI E ADEMPIMENTI FINALI

7.1. Ai candidati che hanno superato l'esame, è rilasciato l'Attestato finale di Qualifica Professionale, di cui al sub-allegato A.3). Agli allievi che in sede d'esame hanno sostenuto prove differenziate, al termine dello stesso, è rilasciato l'Attestato delle competenze di cui al sub-allegato A.4), con valore di credito formativo. L'Attestato intermedio delle competenze con valore di credito formativo è, altresì, rilasciato agli allievi ammessi all'esame che non hanno conseguito l'idoneità di Qualifica. In tal caso sono riportate le competenze della specifica Figura/indirizzo di Figura di Qualifica del percorso di provenienza, ad eccezione di quelle relative alle prove d'esame non superate.

7.2. Al termine dei lavori della Commissione, sotto la supervisione del Presidente, le determinazioni relative all'attribuzione della Qualifica Professionale sono pubblicate sull'albo delle comunicazioni delle Istituzioni scolastiche.

7.3. Nell'albo delle comunicazioni, relativamente sia all'ammissione, sia alla pubblicazione dei risultati finali, negli Attestati di competenza e negli Attestati finali di Qualifica Professionale non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove per gli allievi disabili o affetti da DSA.



- 7.4. Le prove d'esame, i documenti relativi ai candidati e alla verbalizzazione del processo sono tenuti agli atti dalle Istituzioni scolastiche presso cui è stata costituita la Commissione. Copia del verbale d'esame, gli Attestati di Qualifica e gli Attestati di competenze debitamente compilati a cura dell'Istituzione sono consegnati dalla stessa al Servizio competente della Regione per apposizione di specifica numerazione e firma.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PER I CANDIDATI ESTERNI E L'ATTESTAZIONE

A – PROCEDURE PER I CANDIDATI ESTERNI

1. REQUISITI, DOMANDA E ASSEGNAZIONE DEI CANDIDATI ALLE COMMISSIONI

1.1. Possono sostenere l'esame di leFP in qualità di candidati esterni i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma di licenza del primo ciclo di Istruzione o Titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e Formazione;
- età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del DDIF;
- non iscrizione a percorso di Istruzione e Formazione, ovvero ritiro dallo stesso entro la data del 15 marzo 2014.

1.2. I candidati esterni devono presentare specifica domanda al Servizio competente della Regione, entro la data del 15 maggio 2014. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante ogni elemento utile alla ricostruzione del proprio percorso (Titoli di studio, attestazioni o certificazioni relativi a formazione o esperienze di lavoro, crediti formativi, ecc.), nonché dall'eventuale indicazione della preferenza della Istituzione Formativa o Scolastica sede di esame. Il Servizio competente della Regione provvede all'assegnazione del candidato e al trasferimento della sua documentazione alla Istituzione sede di esame.

1.3. Sarà cura del Servizio competente della Regione distribuire equamente le richieste dei candidati esterni alle Istituzioni individuate.

2. ACCERTAMENTO PRELIMINARE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO

2.1. Per ogni candidato esterno l'Istituzione cui il candidato è stato assegnato, al fine dell'ammissione (ed anteriormente alla costituzione della Commissione d'esame), costituisce una propria Commissione interna finalizzata al preliminare accertamento del possesso di tutte le competenze degli standard formativi minimi di Figura / indirizzo di Figura di Qualifica dell'ordinamento di leFP e alla corrispettiva determinazione del credito formativo nella misura di punteggio prevista per i candidati interni.

2.2. La Commissione è composta da un responsabile di processo, da almeno due docenti formatori e da eventuali esperti esterni, individuati in rapporto alle esigenze di esame della documentazione e/o di accertamento dell'esperienza non formale ed informale del candidato in rapporto allo standard regionale. I componenti della suddetta Commissione possono anche essere successivamente nominati tra i membri della Commissione d'esame. Per le Istituzioni scolastiche, la funzione di responsabile può essere assunta dal Dirigente scolastico o suo delegato.



- 2.3. L'accertamento è effettuato sulla base dell'esame della documentazione esibita dal candidato, formalizzata sul Libretto formativo del cittadino e conseguente ad un preliminare processo di validazione attuato da Soggetti autorizzati dalla Regione. Qualora detta documentazione non sia esaustiva, le modalità di accertamento ulteriore possono avvenire in forme liberamente definite dalle Commissioni, anche diverse dalle tradizionali prove orali, scritte e crittografiche, comprese forme di osservazione diretta dell'attività del soggetto. In ogni caso le prove sono definite in modo specifico per ogni candidato; devono avere carattere unitario e non disciplinare e riferirsi agli apprendimenti acquisiti in termini di competenza.
- 2.4. Gli apprendimenti validati nelle modalità di cui al punto precedente e non corrispondenti a Titoli o documenti aventi valore certificativo devono comunque essere formalmente riconosciuti e certificati come credito in ingresso dalla Commissione. Non sono certificabili in ingresso dalla Commissione acquisizioni non standardizzate e/o semplicemente descritte, documentate o attestate dal soggetto o comunque non corrispondenti agli standard formativi minimi dell'ordinamento di leFP.
- 2.5. La Commissione compila quindi la scheda di ammissione di cui al sub-allegato A.1), con relativa determinazione del credito formativo in relazione al profilo complessivo del candidato.
- 2.6. Tutte le fasi del processo trovano evidenza in un apposito verbale, predisposto e compilato a cura della Commissione e tenuto agli atti dall'Istituzione.

B – ATTESTATI

1. FORMAT E RILASCIO DELL'ATTESTATO

- 1.1. Gli Attestati relativi ai percorsi di leFP rilasciati sia dalle Istituzioni formative, sia dalle Istituzioni scolastiche sono quelli di cui ai sub-allegati A.3) – Attestato di Qualifica Professionale – e A.4) – Attestato di competenze, coerenti con il format di condiviso in sede nazionale tramite Accordo in CSR del 27 luglio 2011 e recepito con Decreto Interministeriale 11 novembre 2011.
- 1.2. Gli Attestati di Qualifica e gli Attestati di competenze, debitamente compilati a cura delle Istituzioni formative e scolastiche sono trasmessi dalle medesime Istituzioni al Servizio competente della Regione per l'apposizione della specifica numerazione e della firma del preposto Dirigente.



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dot. Walter Garlani)

Istituto Scolastico classe

SCHEDA AMMISSIONE

ALLIEVO^I:

.....

Qualifica^{II}:

.....

a.s.

COMPETENZE ^{III}	punteggio ^{IV}

non ammesso

ammesso

CREDITO FORMATIVO^V:

DIRIGENTE SCOLASTICO^{VI}

.....

^I Nome e cognome dell'allievo

^{II} Riportare denominazione della Qualifica, con eventuale relativo indirizzo di cui agli standard regionali; NON riportare l'indirizzo IP

^{III} Relative al Profilo formativo-professionale, di cui agli standard formativi minimi regionali di Qualifica (Decreto Interministeriale 11 novembre 2011)

^{IV} Relativo al livello complessivo di padronanza di ogni competenza, raggiunto al termine del terzo anno, stabilito collegialmente dal CdC (punteggio da 6 a 10)

^V Calcolato sulla base della seguente tabella, in rapporto alla media dei singoli punteggi delle competenze di Profilo e dell'iter formativo

^{VI} Firma

TABELLA DI CALCOLO CREDITO FORMATIVO

LIVELLO COMPETENZE	CREDITO	
base	M = 6	15
intermedio	6 < M ≤ 8	22
avanzato	8 < M ≤ 10	30



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

Walter Gariani

REGIONE
ABRUZZO



LOGO ISTITUZIONE



Ministero dell'Università e della Ricerca

VERBALE DEGLI ESAMI FINALI

ISTITUZIONE SCOLASTICA / FORMATIVA:¹

SEDE:

COMUNE

PROV

PERCORSO:

QUALIFICA PROFESSIONALE

Denominazione²:

FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO/INDIRIZZO³:

FIGURA:

INDIRIZZO:

Area professionale⁴:

Livello EQF⁵:

inizio esame:⁶

termine esame:



SEZIONE PRIMA - RIUNIONE PRELIMINARE

1.1. INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE

In data, alle ore, presso la sede dell'Istituzione scolastica, si costituisce la

Commissione d'esame del percorso di⁷
erogato dall'Istituzione scolastica ⁸.....

al fine di procedere agli adempimenti preliminari alla somministrazione delle prove previsti dalle disposizioni regionali.


Il Presidente procede alla verifica della documentazione relativa alla designazione e all'identità dei componenti della Commissione e della sussistenza del numero legale.

A - il Presidente adotta i seguenti provvedimenti, relativi a:

- sostituzione dei seguenti membri,
in quanto
- riconvocazione della riunione preliminare, in data per
l'insussistenza delle seguenti condizioni.....

B - Come da Determinazione Dirigenziale nr. del la Commissione è così validamente costituita:

FUNZIONE	COGNOME E NOME
Presidente	
Membro Docente formatore area culturale di base	
Membro Docente formatore area tecnica-professionale	
Membro Docente formatore area tecnica-professionale	



1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI D'ESAME

La Commissione procede alla visita dei locali predisposti dal Dirigente scolastico dell'Istituto per lo svolgimento delle prove e delle successive operazioni e dichiara che i locali:

- risultano idonei
- non risultano idonei

ad assicurare lo svolgimento delle prove da parte dei candidati;

- sono forniti
- non sono forniti

di armadi idonei a garantire la sicurezza della custodia degli elaborati e degli atti d'esame.

La Commissione adotta i seguenti provvedimenti per assicurare la regolarità dello svolgimento delle prove e la corretta e regolare custodia degli atti:

.....

La Commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità di ogni candidato come dalle specifiche disposizioni regionali ed ammette all'esame i seguenti candidati con l'indicazione della tipologia (interni/esterni):

n.	Candidato	Tipologia

La Commissione prende in esame la documentazione relativa agli alunni con disabilità di seguito elencati e prende atto della designazione del docente di sostegnopresente all'esame relativamente alle proprie funzioni specifiche:

Nome Cognome dell'alunno	Nome e Cognome dell'Insegnante di sostegno	Firma dell'Insegnante di sostegno
--------------------------	--	-----------------------------------

1)		
2)		
.....		

La Commissione prende in esame la documentazione relativa agli alunni con DSA, di seguito elencati e prende atto della designazione della figura di supporto presente all'esame relativamente alle proprie funzioni specifiche:

Nome Cognome dell'alunno	Nome e Cognome della figura di supporto	Firma della figura di supporto
1)		
2)		
.....		

1.3. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE

La Commissione prende in esame e verifica la completezza della documentazione prodotta dal consiglio di classe relativamente a:

- a) relazione introduttiva, con profilo del gruppo classe e presentazione del percorso realizzato;
- b) Piano Formativo (PF) del gruppo classe ed ulteriore documentazione riportante le informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento di ciascun allievo;
- c) specifica documentazione relativa agli alunni con disabilità e con DSA o per casi particolari di malattia e di impedimento.

La Commissione evidenzia i seguenti elementi⁹, relativi alla documentazione prodotta:

.....

.....

.....

La Commissione richiede la seguente documentazione integrativa:

.....

.....

.....

Sulla base della documentazione del percorso e delle condizioni logistiche ed organizzative, nonché di eventuali esigenze relative alla diversificazione dei tempi e/o all'utilizzo di spazi e strumenti per alunni con specifici problemi, la Commissione definisce le seguenti caratteristiche, modalità ed orario di svolgimento delle prove:

.....
In rapporto agli alunni con disabilità la Commissione adotta i seguenti specifici provvedimenti, di cui alle specifiche disposizioni regionali.:

c) prove equipollenti / differenziate¹⁰

.....
.....

In rapporto agli alunni con DSA, la Commissione adotta misure compensative e dispensative, di cui alle specifiche disposizioni regionali:

d) misure compensative / dispensative

.....
.....
.....

Copia delle prove equipollenti o differenziate è allegata al presente verbale.

La seduta è tolta alle ore

Firma dei componenti della Commissione:

Membro Docente formatore area culturale di base
Membro Docente formatore area tecnica-professionale
Membro Docente formatore area tecnica-professionale

Firma del Presidente:

.....

Note e osservazioni¹¹

.....

.....

.....

.....

Firma:

PROVA



SEZIONE SECONDA - SCRUTINIO FINALE¹²

In data, alle ore....., presso la sede dell'Istituzione scolastica, al termine dello svolgimento delle prove d'esame, si ricostituisce la Commissione d'esame del percorso di¹³..... erogato dall'Istituzione scolastica ¹⁴..... al fine di procedere agli adempimenti relativi allo scrutinio ed agli adempimenti finali previsti dalla regolamentazione regionale.

Sono presenti i seguenti componenti:

FUNZIONE	COGNOME E NOME
Presidente	
Membro Docente formatore area culturale di base	
Membro Docente formatore area tecnica-professionale	
Membro Docente formatore area tecnica-professionale	

Il Presidente ricorda sinteticamente le disposizioni regionali in materia di attribuzione dei punteggi delle singole prove e complessivi d'esame, nonché le deliberazioni assunte relativamente all'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino ad un massimo di 5 punti per particolari meriti o esigenze di messa in valore della fisionomia del candidato.

Si procede quindi allo scrutinio dei risultati per ciascun candidato, previa verifica del rispetto della condizione di espletamento delle prove da parte dei candidati e tramite apposizione nella seguente tabella sinottica¹⁵:

- dei punteggi attribuiti dal Collegio di classe (credito formativo) ed in sede di correzione degli elaborati e di colloquio orale;
- dell'eventuale punteggio integrativo;
- del voto complessivo finale

e della conseguente proclamazione di idoneità / non idoneità all'acquisizione del Titolo.

n.	Candidato	punteggi	voto finale

		Credito formativo Min. 15 Max 30 punti	Prova professionale Max 50 punti	Colloquio Max 20 punti	Punteggio integrativo Max 5 punti	

Motivazioni che hanno indotto la non idoneità al Titolo, relativamente ad ogni singolo candidato:

.....

Risultati degli esami

N. iscritti al Percorso IeFP Ammessi agli esami Esaminati Idonei Non Idonei

La seduta è tolta alle ore


Luogo e data:

Firma dei componenti della Commissione:

Membro Docente formatore area culturale di base	
Membro Docente formatore area tecnica-professionale	
Membro Docente formatore area tecnica-professionale	

Firma del Presidente:

.....



NOTE E OSSERVAZIONI

.....
.....
.....
.....

¹ Denominazione dell'Istituzione scolastica

² Riportare denominazione della Qualifica, con eventuale relativo indirizzo di cui agli standard regionali (DGR n. 854 del 10-12-2012 di recepimento del Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP, allegati 3 e 3 bis dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con DI 11 novembre 2011)

³ Denominazione della Figura nazionale e dell'eventuale indirizzo di riferimento di cui agli standard regionali

⁴ Denominazione dell'area professionale di cui agli standard formativi minimi regionali di qualifica, di cui alla classificazione nazionale ex Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011

⁵ Riportare il livello di qualificazione come definito dal Quadro Nazionale delle Qualifiche di cui all'European Qualification Framework – EQF (Raccomandazione del Parlamento europeo e dal Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, pubblicata su Gazzetta Ufficiale 2008/C 111/01 del 6/5/2008)

⁶ Data

⁷ Denominazione di cui agli standard regionali

⁸ Denominazione dell'Istituzione scolastica che ha erogato e presso cui si è svolto il percorso

⁹ Criticità eventuali

¹⁰ Specificare modalità, tempi e criteri di elaborazione

¹¹ A cura del Presidente, con riguardo ad eventuali anomalie o altro

¹² Lo stesso schema procedurale deve essere riprodotto anche nel caso di sessione riservata con prove suppletive per particolari motivi di impedimento dei candidati

¹³ Denominazione di cui standard regionali

¹⁴ Denominazione dell'Istituzione formativa o-scolastica che ha erogato e presso cui si è svolto il percorso

¹⁵ La determinazione finale complessiva di punteggio in centesimi e relativa all'attribuzione della Qualifica è assunta a maggioranza dalla Commissione per ciascun allievo; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.





IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

Walter Gariani



QUALIFICA PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
ai sensi del DLgs. n. 226/05

DENOMINAZIONE¹:

FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO/INDIRIZZO²:

FIGURA: _____

INDIRIZZO: _____

Area professionale³: _____

Livello EQF⁴: _____

conferita a:

NOME _____ COGNOME _____

nato/a a _____ il _____


conseguita presso l'ISTITUZIONE SCOLASTICA / FORMATIVA:

sede: _____ in data: _____

punteggio conseguito: ___/100

numero⁵: _____

Firma⁶

_____ 



ALLEGATO ALLA QUALIFICA PROFESSIONALE
numero⁷:

A - PROFILO REGIONALE ⁸

Denominazione⁹: _____

Referenziamenti¹⁰:

--

Descrizione sintetica¹¹:

--

B - FIGURA / INDIRIZZO NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Denominazione¹²:

FIGURA: _____

INDIRIZZO: _____

Referenziamenti¹³:

Attività economica (ATECO/ISTAT 2007)	Nomenclatura Unità Professionali (NUP/ISTAT 2007)


Descrizione sintetica¹⁴:

FIGURA:

--

INDIRIZZO:

--



C - COMPETENZE ACQUISITE

COMPETENZE ¹⁵

D - ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IN AMBITO LAVORATIVO

tipo di esperienza	durata in ore	denominazione del soggetto	sede/contesto di svolgimento
Visite aziendali	_____	_____	_____
Stage / Tirocinio	_____	_____	_____
Formazione in assetto lavorativo	_____	_____	_____
Bottega scuola	_____	_____	_____
Scuola impresa	_____	_____	_____
Altro (_____)			

E – ANNOTAZIONI INTEGRATIVE¹⁶:

¹ Denominazione della Qualifica di cui agli standard formativi della Regione Abruzzo ex DGR n. 854 del 10 dicembre 2012, con la quale sono stati recepiti gli Atti relativi alla messa a regime a livello nazionale della IeFP (Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con Decreto Interministeriale 11 novembre 2011; Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012)

² Riportare la denominazione del precedente campo (vedi nota 1)

³ Denominazione dell'area professionale di riferimento di cui alla classificazione nazionale per aree professionali dell'offerta del sistema di istruzione e formazione professionale

⁴ Riportare il livello di qualificazione come definito dal Quadro Nazionale delle Qualifiche di cui all'European Qualification Framework – EQF (Raccomandazione del Parlamento europeo e dal Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, pubblicata su Gazzetta Ufficiale 2008/C 111/01 del 6/5/2008)

⁵ Numero progressivo dell'Attestato a cura della Regione Abruzzo

⁶ Del dirigente del Servizio competente della Regione Abruzzo.

⁷ Stesso numero progressivo dell'Attestato a cura della Regione Abruzzo (cfr. nota 5).

⁸ Campo da non compilare

⁹ Idem

¹⁰ Idem

¹¹ Idem

¹² vedi note 1 e 2

¹³ Riportare le referenziazioni della Figura di cui allo standard regionale ex DGR n. 854 del 10 dicembre 2012.

¹⁴ Riportare il descrittivo sintetico della Figura dello Standard regionale ex DGR n. 854 del 10 dicembre 2012.

¹⁵ Riportare le denominazioni di tutte le competenze di base e tecnico-professionali specifiche e comuni alle Figure/Indirizzi di Figura della Qualifica regionale di riferimento, che esprimono la specifica fisionomia dello studente al termine del percorso. Non riportare il questo campo, in quanto non pertinenti con l'oggetto della certificazione gli elementi relativi alla progettazione formativa (articolazione in unità didattiche o formative/moduli, contenuti specifici sviluppati, ecc.) alle discipline/insegnamenti o alla durata del percorso. Utilizzare sempre le denominazioni delle competenze standard della Figura/Indirizzo di Figura regionale

¹⁶ Altri eventuali elementi utili alla descrizione del profilo dello studente in esito al percorso, compreso il riferimento a eventuali patentini / attestazioni specifiche.



ALLEGATO come parte integrante alla del
deliberazione n. **251** del **7 APR. 2014**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)
Walter Gariani

Sub-Allegato "A4"



ATTESTATO di COMPETENZE

numero¹: _____

rilasciato a:

NOME _____ COGNOME _____

nato/a a _____ il _____

nell'ambito del percorso di Istruzione e Formazione Professionale²:

dall'ISTITUZIONE SCOLASTICA / FORMATIVA:

sede: _____

in data: _____



D – ANNOTAZIONI INTEGRATIVE⁶

data _____

firma⁷

¹ Numero progressivo dell'Attestato a cura della Regione Abruzzo.

² Riportare la denominazione del percorso di Qualifica professionale corrispondente alla Figura/Indirizzo di Figura di cui allo standard formativo regionale ex DGR n. 854 del 10 dicembre 2012, con il quale sono stati recepiti gli Atti relativi alla messa a regime a livello nazionale della IeFP (Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con Decreto Interministeriale 11 novembre 2011; Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012).

³ Riportare nei riquadri le Denominazioni dei risultati di apprendimento in termini di competenze e/o loro elementi (abilità/conoscenze) effettivamente acquisiti dallo studente, afferenti sia all'ambito di base, sia a quello tecnico professionale. NON riportare, in quanto non pertinenti con l'oggetto dell'attestazione, gli elementi relativi alla progettazione formativa (articolazione in unità didattiche/moduli formativi; contenuti specifici sviluppati; ecc.), alle discipline / insegnamenti o alla durata del percorso. Le abilità e le conoscenze devono sempre essere poste in connessione alla competenza di riferimento e riportate nei campi del relativo riquadro. Nel caso del raggiungimento della competenza, riportare nel campo "competenze raggiunte" la denominazione della competenza e, negli specifici campi, le abilità e le conoscenze acquisite ad essa correlate. Nel caso di non raggiungimento della competenza, ovvero di suo raggiungimento parziale, indicare - nel campo "competenze di riferimento"- la denominazione della competenza e riportare negli specifici campi le denominazioni degli elementi di competenza (abilità e conoscenze ad essa riferite) effettivamente acquisiti. Per tutte le acquisizioni, ai fini della loro leggibilità e trasferibilità, utilizzare solo le denominazioni di cui allo standard minimo formativo regionale. Nel caso di ulteriore declinazione/articolazione dello standard minimo formativo regionale, evidenziarne gli elementi aggiuntivi.

⁴ Indicare il mese/anno di avvio ed il mese/anno di interruzione.

⁵ Indicare l'ultimo anno di percorso frequentato, anche parzialmente.

⁶ Altri eventuali elementi utili alla ricostruzione e alla identificazione degli esiti di apprendimento acquisiti, ovvero del profilo dello studente al momento dell'interruzione del percorso.

⁷ Del dirigente del servizio competente della Regione Abruzzo.

